

Si riporta il testo vigente (colonna di sinistra) con le proposte da eliminare in carattere *corsivo* e il testo di cui si propone l'approvazione (colonna di destra) con le proposte da inserire in carattere **neretto**.

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO
<p><b>ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO</b></p> <p>1. omissis</p> <p>2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, <i>procedendo altresì ad una quantificazione puntuale delle risorse umane disponibili, delle ore/persona lavorabili, dei tempi prevedibili per il completamento di un procedimento di accertamento tributario e dell'ammontare del recupero.</i></p> <p>3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale può <i>attribuire</i> compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione <i>ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.</i></p>	<p><b>ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO</b></p> <p>1. omissis</p> <p>2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, avvalendosi anche dei poteri riconosciuti dal comma 179, articolo 1, Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), i controlli e gli accertamenti conseguenti vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione.</p> <p>3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta comunale <b>con proprio Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 1, co. 1091, della legge 30/12/2018 n° 145, può destinare quota parte del maggior gettito relativo all'IMU e Tari, nella misura massima del 5%, relativo all'anno precedente, oltre che per il potenziamento delle risorse strumentali dei corrispondenti uffici delle entrate, anche quale</b> compenso incentivante a <b>tutto il</b> personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.</p>
<p><b>ARTICOLO 13 – VERSAMENTI E RIMBORSI</b></p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>2bis. omissis</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p>	<p><b>ARTICOLO 13 – VERSAMENTI E RIMBORSI</b></p> <p>1. omissis</p> <p>2. omissis</p> <p>2bis. omissis</p> <p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p>

5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.

6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione **della medesima o di altra entrata tributaria accertata dalla Città e riscossa direttamente o tramite il concessionario della riscossione Soris S.p.A.**, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.

6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo **e affidate a concessionario diverso dalla società Soris S.p.A..**

7. **Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del contribuente, in relazione alla medesima entrata o in relazione ad altra entrata tributaria accertata dalla Città e riscossa direttamente o in carico al concessionario Soris S.p.A., sia stato notificato un avviso di accertamento o di intimazione o ingiunzione o di un atto di contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo.**

**La sospensione opera nei limiti della contestazione o irrogazione di sanzione, ancorché non definitivo.**

**La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della Commissione Tributaria o di altro organo competente.**

**La sospensione è revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto, ovvero deve essere adeguata qualora intervenga successivamente una decisione della Commissione Tributaria o dell'Organo adito che determini, in misura diversa, la**

	<p>somma dovuta.</p> <p>In presenza di provvedimento definitivo, il responsabile dell'entrata competente per il rimborso procede alla compensazione del debito.</p> <p>I provvedimenti dei precedenti commi sono notificati al contribuente e sono impugnabili avanti la Commissione tributaria o altro organo competente.</p> <p>8. In pendenza di processo, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'atto di accertamento, i tributi accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli importi o dei maggiori importi accertati. Si applicano, altresì, le disposizioni sulla riscossione frazionata di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.</p>
<p><b>ARTICOLO 14 – INTERESSI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, SUI PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SUI RIMBORSI</b></p> <p>1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di tre punti percentuali, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>	<p><b>ARTICOLO 14 – INTERESSI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO, SUI PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SUI RIMBORSI</b></p> <p>1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'articolo 21 del presente regolamento, ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato, <b>rispettivamente</b>, di tre punti percentuali <b>fino al 30 giugno 2019 e di zero punti percentuali a decorrere dal 1° luglio 2019</b>, purché non superiore alla misura del 5% annua. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (18).</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis</p>